

Prot. n.96/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 22 Febbraio 2013

Oggetto: **Vecchie regole per la numerazione delle fatture***Secondo l'Agencia delle Entrate l'identificazione univoca è garantita dalla data della fattura*

Nella risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 l'Agencia delle Entrate, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 in materia di contenuto minimo della fattura, ha affermato che l'univocità della numerazione delle fatture è garantita anche dal solo numero in abbinamento con la data. Il nuovo art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la fattura debba contenere il "numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Dall'1 gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell'irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale. In alternativa la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all'art. 21, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, costituisce un elemento obbligatorio della fattura, così come già previsto dal previgente art. 21, comma 2.

Come di consueto gli Uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Buglielmino)

